

NOTIZIARIO N. 8 - 10 MARZO 2020



AFFARI GENERALI



Coronavirus – DPCM 9 marzo 2020: disposizioni con effetto dal 10 marzo al 3 aprile 2020.

pag. 3

- ◆ Coronavirus – spostamenti lavorativi e trasporto merci. pag. 6
- ◆ Coronavirus – regole di comportamento per i clienti di esercizi commerciali. pag. 8
- ◆ Coronavirus – regole di comportamento per i dipendenti di esercizi commerciali. pag. 9
- ◆ Coronavirus – Nota del Presidente dell’Autorità Portuale di Ravenna. pag.10

CREDITO E FINANZA



Nuovo accordo per il credito tra ABI e Associazioni imprenditoriali: Addendum del 6 marzo 2020.

pag. 11



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario estendere all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

DECRETA:

ART. 1

(Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.
2. Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
3. La lettera d) dell'articolo 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente:
"d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;"

ART. 2

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'articolo 1 del presente decreto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Roma, **09 MAR 2020**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Conte".

IL MINISTRO DELLA SALUTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Conte".

OGGETTO: **CORONAVIRUS - SPOSTAMENTI LAVORATIVI E TRASPORTO MERCI**

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 ha esteso le limitazioni di spostamento a tutto il Territorio Nazionale.

Sono, fatte salve **comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute**.

Con riferimento al trasporto delle merci rammentiamo che tale attività, come da nota esplicativa ai D.P.C.M. pubblicati, è considerata come un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi spostarsi, nei limiti delle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

In via precauzionale, tuttavia, si invita ciascuna azienda a fornire ai propri dipendenti una dichiarazione come quella allegata.

AUTODICHIARAZIONE
ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445

Il sottoscritto _____

nato il _____ a _____

residente a _____ via _____

identificato a mezzo _____ n. _____

utenza telefonica _____

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (**art 495 c.p.**)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

Di essere in transito da _____

proveniente da _____

e diretto a _____

Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui **all'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. del 9 marzo 2020**, concernente **lo spostamento delle persone fisiche in entrata, in uscita, nonché all'interno del territorio italiano** (*Il mancato rispetto di quanto previsto dallo stesso Decreto è punito penalmente ai sensi art. 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato*).

Che il viaggio è determinato da:

- comprovate esigenze lavorative;
- situazioni di necessità;
- motivi di salute;
- rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A questo riguardo, dichiara che:

- lavoro presso _____
- sto rientrando al mio domicilio sito in _____
- devo effettuare una visita medica presso _____
- ho bisogno di approvvigionamenti alimentari presso _____
- altri motivi particolari _____

Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia

CORONA VIRUS

REGOLE DI COMPORTAMENTO PER CONTENERE IL CONTAGIO

1.	Mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.	
2.	Non creare aggregazione dentro e fuori il negozio	
3.	Evitare abbracci e strette di mano	
4.	Evitare di toccare la merce esposta	
5.	Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie.	
6.	Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.	

**La direzione ringrazia per la
collaborazione**

OGGETTO: **CORONAVIRUS – REGOLE DI COMPORTAMENTO PER I DIPENDENTI DI ESERCIZI COMMERCIALI**

Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, si precisa quanto segue:

- Predisporre un'indicazione davanti alla cassa che identifichi il metro di distanza.
- Dotare il lavoratore di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani e delle superfici.

A tutto il personale si ricorda di:

1. Lavarsi spesso le mani.
2. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol: quali bancone, POS, o altro che viene toccato dal cliente.
3. Evitare abbracci e strette di mano.
4. Mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.
5. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
6. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati.

Sono consentite le attività commerciali diverse da ristorazione e bar a condizione che **il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone**, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori.

In caso di violazione, la sanzione prevista è la sospensione dell'attività.

In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, tali attività dovranno essere chiuse.



Ravenna, 10 Marzo 2020

Il Porto di Ravenna è pienamente operativo ed è garantita la sicurezza dei traffici e degli equipaggi.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale comunica che nel pieno rispetto di quanto prescritto dagli ultimi provvedimenti adottati dal Governo e con l'obiettivo di tutelare la salute pubblica, sempre al primo posto, sono state poste in essere nel Porto di Ravenna tutte le azioni atte a garantire la massima sicurezza delle operazioni portuali e del traffico delle merci.

Il Porto di Ravenna è pienamente operativo e tutti gli uffici, compresi quelli di controllo, garantiscono lo svolgimento regolare della propria attività.

I decreti approvati non limitano in alcun modo la circolazione delle merci nel nostro paese.

Resta, come ribadito dall'Autorità Marittima, l'obbligo preventivo di "libera pratica sanitaria" da parte dell'Ufficio territoriale di sanità marittima che autorizza l'approdo delle navi in ingresso nel porto.

**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico
Centro - Settentrionale
Il Presidente
Daniela Rossi**

ADDENDUM ALL'ACCORDO PER IL CREDITO 2019

PREMESSO CHE

- (A) in data 15 novembre 2018, l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto l'Accordo per il Credito 2019 che, in continuità con l'Accordo per il Credito 2015, prevede, in relazione alle micro, piccole e medie imprese, la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di (i) sospendere fino a un anno il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti; (ii) allungare la scadenza dei finanziamenti (cosiddetta Misura "Imprese in Ripresa 2.0");

CONSIDERATO CHE

- (B) l'emergenza di sanità pubblica conseguente alla diffusione dell'epidemia del COVID-19 sta producendo danni rilevanti alle imprese italiane che, in alcuni casi, hanno dovuto interrompere o ridurre la propria attività;
- (C) tale situazione ha determinato l'adozione da parte del Governo di misure straordinarie per il suo contenimento: il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, alcuni DPCM e l'ordinanza della Protezione civile del 29 febbraio 2020 relativamente alle imprese con sede operativa in undici Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto;
- (D) occorre sostenere anche finanziariamente le imprese danneggiate dalla temporanea interruzione/riduzione dell'attività, al fine di evitare la perdita di capacità produttiva e relazioni commerciali.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. E' necessario che vengano previste da parte del Governo italiano ulteriori tempestivi incentivi pubblici in favore delle imprese danneggiate dall'emergenza sanitaria "COVID-19", in particolare per quanto riguarda l'accesso agevolato a linee di credito a breve termine, la realizzazione di operazioni di allungamento di finanziamenti a lungo termine e la mitigazione delle perdite economiche subite;
2. in particolare, l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese richiedono di ampliare l'operatività del Fondo di Garanzia per le PMI, aumentando, tra l'altro, la quota garantita per le linee di credito a breve, in considerazione delle potenziali tensioni sul fronte della liquidità delle imprese, e per creare le condizioni per agevolare un allungamento delle scadenze dei finanziamenti garantiti, il tutto con riferimento alle operazioni oggetto di moratoria connesse agli effetti del diffondersi del Coronavirus;
3. è necessaria e urgente una modifica delle attuali e diverse disposizioni di vigilanza europee sul settore bancario anche con riguardo all'applicazione di misure di tolleranza (moratorie) da parte di banche e intermediari finanziari sui finanziamenti alle imprese, al fine di favorire la realizzazione di operazioni di sospensione o allungamento delle scadenze dei finanziamenti a imprese sane, con fondamentali solidi, danneggiate da situazioni eccezionali che ne limitano temporaneamente le possibilità operative. Al riguardo, l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese firmatarie del presente Addendum si impegnano ad agire congiuntamente per sostenere tale richiesta presso le Istituzioni nazionali ed europee competenti;

4. è estesa l'applicazione della misura "Imprese in Ripresa 2.0" di cui all'Accordo per il Credito 2019, ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica "COVID-19";
5. ferme restando le condizioni previste dall'Accordo per il Credito 2019 diverse da quella indicata al precedente punto 4), è opportuno che le banche, al fine di assicurare massima tempestività nella risposta, accelerino le procedure di istruttoria, anche riducendo significativamente i termini generali previsti, e che, ove possibile, offrano condizioni migliorative rispetto a quelle previste esplicitamente dal predetto Accordo, al fine di andare incontro alle esigenze delle imprese richiedenti.

Roma, 6 marzo 2020

Associazione Bancaria Italiana

AGCI
Confcooperative
Legacoop
riunite in
Alleanza delle Cooperative Italiane

CIA

CLAAI

Coldiretti

Confagricoltura

Confapi

Confedilizia

Confetra

Confimi Industria

Confindustria

Cna
Confartigianato
Confesercenti
Confcommercio
Casartigiani
riunite in
Rete Imprese Italia